

# CRIO PAPERS

**N°. 13**

**FEDERICA AMARA**

**ANCORA SULLA PROTEZIONE DEI  
DIRITTI UMANI A CIPRO.  
CONSIDERAZIONI IN MARGINE A TAKIS  
DEMOPOULOS ET AL. C. TURCHIA**

**CRIO PAPERS N°. 13**

**FEDERICA AMARA**

**ANCORA SULLA PROTEZIONE DEI  
DIRITTI UMANI A CIPRO.**

**CONSIDERAZIONI IN MARGINE A TAKIS  
DEMOPOULOS ET AL. C. TURCHIA**

This text may be for personal research purposes only. Any additional reproduction for other purposes, whether in hard copy or electronically, requires the consent of the author(s), editor(s). If cited or quoted, reference should be made to the full name of the author(s), editor(s), the title, the paper, the year and the publisher.

**ISSN 2037-6006**

© 2010 Federica Amara

University of Catania School of Law

CRIO Centre of Research on International Organizations

Villa Cerami

I – 95124 Catania Italy

**Editorial Staff**

Adriana Di Stefano

Federica Gentile

Giuseppe Matarazzo

**Graphic Project**

Ena Granulo

[www.studioen.it](http://www.studioen.it)

The CRIO Papers can be found at:  
<http://www.lex.unict.it/crio/crio-papers>

# ANCORA SULLA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI A CIPRO. CONSIDERAZIONI IN MARGINE A TAKIS DEMOPOULOS ET AL. C. TURCHIA

Federica Amara

## Contents

1. Introduzione: la “questione cipriota” nell’impostazione della Corte, un problema storico-politico..... 4
2. Il combinato disposto degli art. 13 e 35 Convenzione europea: il ruolo sussidiario del sistema convenzionale..... 6
3. Come opera il doppio giudizio della Corte nel caso concreto. .... 6
4. La valutazione sull’effettività della L. n. 67 del 2005..... 12
5. Conclusioni. .... 15

# 1. Introduzione: la “questione cipriota” nell’impostazione della Corte, un problema storico-politico.

In *Takis Demopoulos ed altri c. Turchia*<sup>1</sup>, la Corte europea si trova ancora una volta a fare i conti con le conseguenze pratiche di una decennale crisi politico-internazionale che ha investito ed investe tuttora l’isola di Cipro<sup>2</sup>.

Ad essa viene infatti richiesto di valutare e dichiarare l’ammissibilità di un ricorso presentato da individui di origine greco-cipriota, i quali lamentano in via principale la violazione dell’art. 1, I prot. Add. alla Convenzione europea (Cedu), violazione ritenuta perpetrata a partire dal 1974 ad opera delle autorità della Repubblica turca di Cipro del Nord (TRNC), autorità delle cui azioni od omissioni per giurisprudenza costante della Corte europea risponde la Turchia in virtù del *controllo effettivo* che questa mantiene sulla area nord dell’Isola<sup>3</sup>.

La Corte europea consapevole dell’origine politica delle doglianze sollevate dai ricorrenti, al fine di porre una soluzione pratica che consenta la convivenza tra le diverse etnie sull’Isola, richiama ed applica, seppur nel diverso proprio ambito giurisdizionale, molte delle considerazioni contenute in quello che può pienamente essere definito come il più

---

<sup>1</sup> Decisione della Grande Camera, decisione sull’ammissibilità dei ricorsi nn. 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04, 21819/04, 10 marzo 2010.

<sup>2</sup> Nel 1983, nel territorio nord dell’Isola venne proclamata la nascita della Repubblica turca di Cipro del Nord (TRNC), Repubblica che, com’è noto, non venne mai riconosciuta dalla comunità internazionale (eccezion fatta per la Turchia), che individua ancor oggi come unico stato sovrano la Repubblica di Cipro. (V. sia la Risoluzione n. 541 del 1983 adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che la decisione del Consiglio d’Europa del novembre 1983 con le quali si nega il riconoscimento dello *status* di stato sovrano alla TRNC).

<sup>3</sup> Secondo giurisprudenza costante spetta infatti alla Turchia garantire il rispetto dei diritti umani sul territorio sotto il controllo della TRNC. V. *Loizidou case (Loizidou c. Turchia*, ricorso n. 15318/89, (obiezioni preliminari), 23 Marzo 1995, in *Series A*, n. 310; *Loizidou c. Turchia*, 18 Dicembre 1996, in *Reports*, 1996-VI; *Loizidou c. Turchia* (Art. 50), 29 Luglio 1998, in *Reports*, 1998-IV; *Cipro c. Turchia*, (*Inter.State case*), ricorso n. 25781/94, 10 maggio 2001, par. 162-199.

netto tentativo di dare una soluzione politica alla c.d. *questione cipriota*: il “*Kofi Annan's Comprehensive Settlement of the Cyprus Problem*”<sup>4</sup>.

Il Piano elaborato dall'allora Segretario Generale delle Nazioni Unite possedeva infatti il pregio, nell'ottica della Corte, di evidenziare come per la riunificazione dell'Isola non si potesse prescindere dallo scioglimento di uno dei nodi più problematici e dolenti: stabilire le modalità attraverso le quali risarcire gli individui greco-ciprioti per la perdita dei loro possedimenti mobili ed immobili nel nord dell'isola, avvenuta in seguito all'occupazione delle forze armate turche; contemperare questo interesse con quello dei coloni turco-ciprioti a mantenere i possedimenti acquisiti.

Assicurare dunque un equo indennizzo (per *restituito in integrum* o meno, in considerazione della diversità dei casi concreti), nonché garantire che qualsiasi questione in tema di violazione del diritto di proprietà sia il risultato di un procedimento connotato dai requisiti della trasparenza e dell'imparzialità sembra essere anche per la Corte europea l'unica strada da percorrere per garantire la pace sociale sull'Isola.

---

<sup>4</sup> La versione finale del Piano prevedeva la creazione all'interno dell'Isola di un unico stato sovrano la *United Cyprus Republic* una federazione dall'assetto elastico, con spiccata autonomia per ambedue le comunità e una marcata condivisione delle prerogative statuali. Com'è noto il Piano non fu mai attuato in quanto la sua adozione fu subordinata all'approvazione elettorale di entrambe le comunità etniche, che vennero chiamate al voto attraverso *referendum* separati ma svolti in contemporanea il 24 aprile del 2004. All'esito dello spoglio elettorale risultò che mentre il 65% dei votanti presso la comunità turco-cipriota aveva espresso voto favorevole, il 76% dei votanti presso la comunità greco-cipriota lo aveva respinto. Si deve inoltre ricordare come in seguito all'ingresso della Repubblica di Cipro nell'Unione europea (2004) e al mancato ingresso della Turchia, il dialogo tra i soggetti politici dell'Isola si sia fatto più complicato sebbene non siano mancati atti di distensione come l'apertura nel 2003 del confine della TRNC.

## 2. Il combinato disposto degli art. 13 e 35 Convenzione europea: il ruolo sussidiario del sistema convenzionale.

Nella decisione della Corte in commento inoltre è possibile cogliere un profilo di massimo rilievo sul funzionamento del sistema di tutela apprestato dalla Convenzione europea: *il ruolo sussidiario che questo svolge rispetto al sistema di protezione nazionale.*

I diritti umani, ribadisce la Corte, devono trovare tutela *in primis* all'interno dell'ordinamento giuridico degli Stati membri, ragion per cui, prima di qualsiasi decisione sul merito, essa dovrà verificare se lo Stato autore della violazione abbia effettivamente apprestato un sistema di tutela per il rispetto di tali diritti, subordinando a tale esame la pronuncia sull'ammissibilità o meno del ricorso da parte dei privati<sup>5</sup>.

Premesso il proprio ruolo sussidiario, due saranno le ipotesi nelle quali la Corte potrà dichiarare ricevibile il ricorso: allorché lo Stato incriminato non abbia previsto alcun rimedio amministrativo o giurisdizionale per tutelare la violazione dei diritti umani da parte delle autorità nazionali; e in tutti quei casi in cui, pur essendo in via di fatto previsto un meccanismo di tutela, questo, dopo un'analisi della normativa interna dello Stato, risulti del tutto inadeguato rispetto allo scopo, si verterà in tal caso in un'ipotesi di ricorso non effettivo.

Ciò si spiega con la semplice considerazione che il primo diritto garantito dalla Convenzione europea è il diritto al ricorso stesso, esso costituisce non solo il mezzo processuale di gran lunga più importante per far assicurare il rispetto degli impegni assunti dagli Stati contraenti, ma anche la pietra angolare di tutto il sistema di protezione dei diritti umani.

Poiché davanti la Corte europea le parti sono la sedicente vittima della violazione e lo Stato di questa responsabile, la prima condizione di procedibilità del ricorso va individuata nella regola aurea, contenuta nell'art. 35, par. 1 della Convenzione, dell'obbligo per la vittima di aver esperito invano (prima del ricorso a Strasburgo) tutti i rimedi giurisdizionali possibili .

---

<sup>5</sup> *Takis Demopoulos*, cit. par. 69; *Akdivar ed altri c. Turchia*, 16 settembre 1996, in *Reports*, 1996-IV, par. 65.

Si deve però notare come l'obbligo previsto dall'art. 35, par. 1 Cedu sia modulato in rapporto all'effettività del rimedio giurisdizionale interno, nel senso che la vittima ricorrente a Strasburgo non è obbligata ad esperire quei rimedi (pur in ipotesi possibili perché esistenti) il cui esito non sia prevedibilmente positivo per la stessa parte ricorrente <sup>6</sup>.

Come dunque previsto dall'art. 13 Cedu, per salvaguardare i diritti umani è necessario che lo Stato Parte predisponga un *domestic remedy* il quale sia però connotato dal requisito dell'*effettività* <sup>7</sup>.

Attraverso la propria opera interpretativa inoltre, la Corte ha contribuito a dettare i parametri alla stregua dei quali considerare il ricorso "effettivo": in particolare è oramai pacifico che affinché un ricorso venga considerato come effettivo sia necessario che: l'organo di controllo nazionale, sebbene non debba necessariamente essere inserito nell'organizzazione formale del potere giudiziario<sup>8</sup>, sia comunque sostanzialmente e formalmente indipendente<sup>9</sup>, sia dotato di pieni poteri di riesame nel merito del ricorso, sia in grado di emettere delle decisioni di natura giuridicamente vincolante, e non solo di natura raccomandatoria<sup>10</sup>, il tutto invero a prescindere dall'esistenza di differenti gradi di giudizio nonché dall'esistenza di cause (immunità, questioni di giurisdizione o di legge applicabile) che impediscano a priori al ricorso di giungere ad un esito favorevole <sup>11</sup>.

---

<sup>6</sup> Si pensi all'ipotesi di una costante giurisprudenza sfavorevole in casi simili. Inoltre l'onere della prova circa l'effettività dei rimedi giurisdizionali interni incombe sullo Stato, e la Corte di Strasburgo, può accertare che un'impugnazione, pur possibile in teoria secondo le regole procedurali interne, non avrebbe condotto ad alcun risultato utile per il ricorrente. Nello stesso senso *Akdivar*, cit., par. 66,67.

<sup>7</sup> Vedi in tal senso le indicazioni contenute in *Recueil des Travaux préparatoires de la Convention européenne des Droits de l'Homme*, vol. II, pp. 485, 490, e vol. III, p. 651.

<sup>8</sup> Sentenza *Golder c. Regno Unito*, 21 febbraio 1975, A/18, par. 33.

<sup>9</sup> Sentenza *Leander c. Svezia*, 26 marzo 1976, A/116, par. 65, con riferimento all'attribuzione della qualifica di organo parziale ed indipendente dell'*Ombudsman* svedese, nonostante la formale dipendenza di esso dal governo, in quanto di quest'ultimo "*consulente giuridico*".

<sup>10</sup> Sentenza *Leander*, cit., par. 82.

<sup>11</sup> Similmente, la Corte ha affermato che laddove un singolo ricorso possa non essere definito come effettivo, ciò non impedirebbe alla totalità dei ricorsi disponibili di assicurare ugualmente l'effettività della tutela. In senso critico vedasi Sapienza R., *Il diritto ad un ricorso effettivo nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2/2001, p. 286.



La Corte afferma quindi che la basilare modalità di protezione dei diritti dell'uomo sanciti dalla Convenzione europea non è costituita dal ricorso a Strasburgo, bensì dall'applicazione delle norme convenzionali da parte dei tribunali interni o comunque da parte di istanze nazionali che offrano comparabili garanzie procedurali.

### 3. Come opera il doppio giudizio della Corte nel caso concreto.

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso nel caso in commento la Corte deve pertanto verificare se, vista la situazione politica di Cipro del Nord, per i greco-ciprioti vi sia un obbligo di esperire, prima del ricorso a Strasburgo, il "*domestic remedy*" apprestato dalla TRNC, ovvero il ricorso alla *Immovable property commission for restitution or compensation* (IPC), e laddove venga riscontrato questo obbligo, se il rimedio apprestato sia da considerare in concreto come "*effettivo*"<sup>12</sup>.

Rispetto alla prima questione, numerose sono le obiezioni sollevate dai ricorrenti e dal governo interveniente<sup>13</sup> e tutte puntualmente rigettate dalla Corte in ragione del proprio ruolo sussidiario.

Le critiche più forti nascono senz'altro da considerazioni politiche-amministrative, in particolare i ricorrenti ritengono di non poter ottenere tutela attraverso le procedure predisposte da un governo il quale ha perpetrato e perpetra nei loro confronti pratiche amministrative e legislative discriminatorie, costituendo questa linea politica un ostacolo concreto alla tutela dei loro stessi diritti.

La Corte pur ammettendo come ciò fosse senz'altro avvenuto in passato, evidenzia come attualmente il contesto politico sia generalmente migliorato, non essendo più un intralcio effettivo alla tutela dei diritti<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> *Takis Demopoulos*, cit., par. 86.

<sup>13</sup> La Repubblica di Cipro.

<sup>14</sup> Si fa qui in particolare riferimento all'apertura del confine della TRNC avvenuta nel 2003 ( v. *supra* nota 3)

Un altro argomento topico, per altro tra i più dibattuti dalla Corte stessa in questa ed in altre pronunce, fa leva sullo *status* internazionale della TRNC e la asserita conseguente non necessità di dover utilizzare i rimedi apprestati da quella che viene definita dai ricorrenti in termini propri di “*potenza occupante*”.

A supporto della propria teoria i ricorrenti invocano il cd. *Namibia Principle*<sup>15</sup> che esimerebbe coloro che vivono in un territorio occupato da uno Stato non internazionalmente riconosciuto, dall’essere sottoposti alle leggi stabilite dalla potenza occupante quando queste siano ritenute pregiudizievoli per i propri interessi.

La Corte, ribadendo con forza il ruolo sussidiario che la Convenzione le attribuisce rispetto al problema della tutela dei diritti, ritiene inapplicabile al caso concreto l’invocato principio, ciò, sia per il differente ruolo svolto dalla Corte europea rispetto a quello della Corte Internazionale di Giustizia, e soprattutto del diverso contesto internazionale oggetto della pronuncia: i ricorrenti greco-ciprioti, non risiedono infatti nei territori occupati, ma rivendicano diritti su proprietà insistenti su quei territori.

La Corte realisticamente ritiene che la vita civile anche nei territori occupati necessiti di essere disciplinata e che gli atti posti in essere dalle potenze occupanti non possano essere ignorati dagli Stati terzi e dalle istituzioni internazionali<sup>16</sup>.

Inoltre nel caso esaminato, il controllo esercitato dalla Turchia sul territorio di Cipro del Nord integra i requisiti previsti dall’art. 1 della Convenzione ai fini della nozione di “*giurisdizione*”.

Si comprenderà agevolmente che è il ruolo “*sussidiario*” del sistema di protezione convenzionale dei diritti rispetto ai sistemi nazionale che rende del tutto ininfluenza la posizione internazionale della TRNC.

Accertata dunque, ai fini del rispetto dell’art. 35 Cedu, l’esistenza dei rimedi e l’obbligo dei ricorrenti di esperirli non resta per la Corte, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che

---

<sup>15</sup> “*International law recognises the legitimacy of certain legal arrangements and transactions in such a situation, ... the effects of which can be ignored only to the detriment of the inhabitants of the territory*” (*Advisory Opinion of the International Court of Justice in the Namibia case (Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), [1971] International Court of Justice Reports 16, p. 56, par. 125).*

<sup>16</sup> Nello stesso senso, c.d. *inter-State*, cit., par. 96.

accertare se tali rimedi consentano in concreto di ottenere tutela per la presunta violazione dei diritti umani dei ricorrenti, si tratta dunque di *verificare l'ulteriore requisito dell'effettività del mezzo di ricorso predisposto*.

A tale scopo è necessario prendere in considerazione la posizione del governo turco e ripercorrere le tappe legislative e giurisprudenziali che hanno condotto all'emanazione della legge n. 67/2005 "*Law for the compensation, exchange and restitution of immovable properties*".

Prima dell'emanazione di tale legge, l'intera questione oggetto del contendere era regolata dall'art. 159 della Costituzione della TRNC, norma che interpretata letteralmente escludeva la possibilità di alcuna forma di risarcimento per l'espropriazione dei beni dei greco-ciprioti<sup>17</sup>.

In seguito per conformarsi agli impegni internazionali assunti, il governo turco emanò una apposita legge per regolare le questioni risarcitorie (l. n. 43/2003), questa invero fu oggetto di censura sotto molti profili da parte della stessa Corte europea, *in primis* poiché prevedeva unicamente una forma di risarcimento per equivalente senza contemplare la possibilità di restituire i beni, e secondariamente poiché limitava il risarcimento ai danni patrimoniali derivanti dalla perdita di un bene immobile, senza che fosse incluso quindi il risarcimento per la perdita dei beni mobili o per danni non patrimoniali.

Inoltre la commissione deputata ad accogliere e decidere tali ricorsi non era idonea a garantire imparzialità e terzietà, era notorio come molti dei suoi membri abitassero o disponessero a vario titolo di proprietà o edifici appartenenti a greco-ciprioti.

Tutte queste ragioni indussero la Corte europea a censurare la l. 43/2003, nonché a stabilire nel 2005, con l'ausilio della procedura della c.d. *sentenza pilota*<sup>18</sup>, i principi e i parametri ai quali la Turchia avrebbe dovuto informarsi nell'emanare una legge che

---

<sup>17</sup> L'articolo 159 continua a tutt'oggi ad essere in vigore ma, secondo il governo convenuto e la stessa Corte europea, la successiva interpretazione "*internazionalmente orientata*" da parte della Corte Costituzionale della TRNC ha fatto sì che esso in concreto non costituisca un ostacolo reale alla tutela risarcitoria degli stessi ricorrenti.

<sup>18</sup> *Xenedis-Arestis c. Turchia*, ricorso n. 46347/99, sentenza del 14 Marzo 2005.

consentisse un ricorso davvero effettivo davanti ad una commissione terza ed imparziale, ed evitare quindi un sovrappollamento di ricorsi dinnanzi la Corte europea<sup>19</sup>.

In *Xenedis-Arestis* infatti la Corte, dopo aver individuato una violazione dei diritti convenzionali perpetrata in danno di molteplici individui, ordinò allo Stato convenuto di predisporre un rimedio efficace per porre rimedio alla violazione sistematica<sup>20</sup>.

Per colmare le lacune del diritto interno turco dunque la Corte indicò delle linee guida a cui lo Stato convenuto avrebbe dovuto informarsi per porre definitivamente ed efficacemente rimedio alla violazione strutturale della Convenzione, fermo restando che le modalità di esecuzione pratica rimanevano nella sfera discrezionale del governo convenuto.

L'aspetto più significativo di tale decisione è dunque l'obbligo che viene fatto alla Turchia di apprestare un *domestic remedy* in grado di assicurare in maniera sistematica una tutela effettiva a tutti quei ricorrenti greco-ciprioti che erano giunti, giungevano o sarebbero giunti dinnanzi alla Corte europea lamentando le medesime lesioni dei propri diritti convenzionali.

---

<sup>19</sup> *Xenedis-Arestis*, cit. par. 38-40.

<sup>20</sup> Una simile modalità di repressione delle violazioni sistematiche era stata utilizzata dalla Corte non molti mesi prima in *Broniowsky c. Polonia*, ricorso n. 31443/96, 22 giugno 2004, in CEDH 2004-V, dopo che il Comitato dei Ministri attraverso sue Risoluzioni aveva invitato la Corte, in ipotesi di infrazioni di massa dei diritti convenzionali, ad indicare all'interno della motivazione della sentenza, in maniera chiara ed inequivocabile, non solo le ragioni strutturali della violazione, ma anche ad emettere una decisione nel quadro della procedura della c.d. "sentenza pilota", la quale avrebbe da una parte avuto la conseguenza di sospendere la trattazione di similari ricorsi presso la Corte stessa, e dall'altra comportato la possibilità per la Corte di indicare nel dispositivo delle sentenze le misure generali che il governo convenuto avrebbe dovuto adottare. (Risoluzione nn. 3 e 6 del 12 maggio 2004). Per i profili problematici e critici di tale procedura: V. Zagrebelsky, "Violazioni strutturali" e Convenzione europea dei diritti umani, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2/2008, pp. 5-19.

## 4. La valutazione sull'effettività della L. n. 67 del 2005.

La legge n. 67/2005 (e successive modificazioni) venne così emanata per conformarsi al disposto della sentenza pilota, essa disciplina la composizione ed il procedimento dinnanzi la IPC, contiene tutti i criteri in base ai quali la Commissione dichiara ricevibili i ricorsi e determina le modalità di risarcimento più idonee.

La IPC è una commissione indipendente ed imparziale, i suoi membri possono essere rimossi soltanto nei casi previsti dalla legge, non possono essere eletti membri coloro i quali non siano assolutamente estranei alle vicende oggetto del contendere, inoltre due di questi sono nominati tra giuristi di chiara reputazione appartenenti alla comunità internazionale.

Una volta presentato il ricorso, la IPC ha il dovere-potere di esaminare e dichiarare ricevibili i ricorsi stessi.

Le decisioni emesse dalla IPC hanno natura esecutoria al pari che se fossero emesse da organi giurisdizionali.

Nella prima udienza si ha il tentativo di conciliazione, se questo rimane infruttuoso, si procede con una seconda udienza pubblica.

La Commissione è tenuta ad emettere entro tre mesi, prorogabili fino ad un massimo di sei, una decisione adeguatamente motivata, laddove tali tempi non dovessero essere rispettati sarà possibile presentare ricorso all'High Administrative Court.

Degli oneri probatori sono posti a carico di colui che inoltra il ricorso presso l'IPC.

In particolare, chiunque abbia intenzione di reclamare la proprietà di un bene immobile situato nel territorio sotto l'attuale controllo della TRNC, ha l'onere di provare, oltre ogni ragionevole dubbio, che il suo diritto di proprietà risultasse iscritto nei Registri immobiliari nel luglio del 1974, o eventualmente la sua qualità di erede del titolare del diritto.

Il proprietario del bene mobile deve dimostrare invece di esserne proprietario da prima del febbraio 1975 e di essere stato costretto ad abbandonare il bene; tutto ciò a condizione che il diritto di proprietà non venga contestato in base alle risultanze dei Registri mobiliari.

A tal fine la Commissione, ammette testimonianze scritte ed orali, può inoltre costringere chiunque risieda nel territorio della TRNC a testimoniare o produrre documenti.

Il risarcimento avverrà per equivalente, a tutela dell'ordine pubblico, in tutti quei casi in cui la proprietà sia stata di fatto traslata in capo ad altri soggetti diversi dallo Stato, quali ad esempio degli sfollati turco-ciprioti, o i casi in cui le proprietà siano state requisite per scopi militari, o per tutelare interessi pubblici.

Quando la restituzione non è possibile, si consente la possibilità di ottenere o un bene di identica natura situato in territorio turco-cipriota nel sud dell'isola, o di essere risarciti attraverso il versamento di un indennizzo per equivalente che tenga conto del valore di mercato del bene nel 1974 e dell'incremento di esso nel tempo.

Per i beni mobili può essere unicamente pagato un indennizzo.

La legge sulla compensazione è stata accompagnata da un'adeguata risonanza mediatica, tradotta in inglese e in turco, pubblicata a mezzo stampa cipriota il tutto per assicurare la sua conoscibilità.

L'apertura del confine avvenuta nel 2003 consente inoltre a chiunque, anche non residente, di accedere alla IPC.

I moduli per la presentazione del ricorso sono stati redatti sia in greco che in turco, nonché in inglese. Il materiale esaminato dalla Commissione viene anch'esso tradotto in inglese per essere portato a conoscenza dei membri internazionali.

Davanti la commissione sono ammessi i registri immobiliari in lingua greca.

Le udienze sono normalmente condotte in turco, anche se, su richiesta di parte, è possibile ottenere una traduzione in greco o in inglese, nonché la possibilità, per ricorrenti stranieri, che la trattazione avvenga in inglese.

Proprio a garanzia dell'effettività del ricorso la legge n. 67/2005 normativizza le modalità di finanziamento per il pagamento degli indennizzi.

Per la Corte la composizione e il sistema di funzionamento della procedura dinnanzi alla IPC, le modalità attraverso le quali stabilire che tipo di risarcimento adottare, nonché il carico degli oneri probatori, l'adeguata pubblicità della legge e il trilinguismo dell'intero meccanismo predisposto dal governo della TRNC, consentono di definire il ricorso come adeguato, effettivo e facilmente accessibile anche da parte dei ricorrenti.

In particolare è opportuno evidenziare come la Corte sia ferma nel negare valore alle argomentazioni addotte dai ricorrenti e dal governo interveniente.

Essa di fatto ritiene inammissibile sia valutare il ricorso inadeguato in virtù del mancato esplicito riconoscimento da parte delle autorità della TRNC di una loro violazione dei diritti umani, non essendo questo un requisito necessario ai fini della valutazione dell'adeguatezza di un ricorso<sup>21</sup>; sia considerarlo non effettivo perché non consente di ottenere sempre un risarcimento per *restitutio in integrum*.

Rispetto a quest'ultima questione, la Corte dichiara doveroso per lo Stato parte procedere a questo tipo di risarcimento laddove ciò sia strettamente possibile, ma dove così non è, si ammette indubbiamente come legittimo anche il risarcimento per equivalente.

La circostanza, invocata dai ricorrenti, per la quale la Turchia è una potenza occupante nei territori di Cipro del Nord, non comporta che la Corte applichi diversamente la Convenzione<sup>22</sup>, avendo lo Stato parte discrezione nelle modalità di applicazione delle norme convenzionali.

Ciò non significa d'altra parte che la Turchia stia traendo un beneficio dalla propria azione internazionalmente illegale, in quanto più semplicisticamente, da un punto di vista convenzionale, la proprietà è un bene materiale il quale può essere valutato e compensato anche in termini economici.

Il fatto dunque di consentire un risarcimento per equivalente non è in contrasto con l'affermazione che la Convenzione europea vada applicata in armonia con i principi generali di diritto internazionale<sup>23</sup>, ma va da sé, che la Corte europea è una sede dove far valere la violazione dei diritti umani in concreto e non un luogo dove rivendicare la sovranità dei territori occupati dalla TRNC, non dimenticando che sarebbe del tutto impensabile per la Corte obbligare gli Stati parte ad un risarcimento per *restitutio in integrum* che non tenga conto della nuova destinazione o del nuovo utilizzo del bene immobile<sup>24</sup>.

Riguardo i temi della composizione della IPC e di un'ipotizzabile mancanza dei requisiti di imparzialità ed indipendenza dei suoi membri, la Corte nulla rileva, non potendo

---

<sup>21</sup> *Takis Demopoulos*, cit., par. 109; *Wolkenberg ed altri c. Polonia*, ricorso n. 50003/99, 12 dicembre 2007, in ECHR 2007-XIV.

<sup>22</sup> *Takis Demopoulos*, cit., par.114.

<sup>23</sup> *Al-Adsani c. Regno Unito*, ricorso n. 35763/97, 21 novembre 2001, in *Reports*, 2001-XI, par. 60.

<sup>24</sup> *Pincová e Pinc c. Repubblica ceca*, ricorso n. 36548/97, 5 novembre 2002, in *Reports*, 2002-VIII, par. 58.

condividere l'assunto di parte attrice secondo il quale nessuno nei territori occupati può essere considerato terzo ed imparziale.

## 5. Conclusioni.

In definitiva, la Corte ritiene le doglianze dei ricorrenti infondate sia sotto il profilo dell'accertato obbligo per questi di esperire i mezzi predisposti dalla TRNC, sia per l'effettività della tutela apprestata.

Essa ribadisce come gli individui possano adire la Corte unicamente per lamentare la violazione di loro diritti fondamentali e non anche per far valere la posizione internazionalmente illegittima di uno Stato. Cionondimeno, e come corollario al principio di sussidiarietà a cui si informa il sistema convenzionale, le circostanze per cui la TRNC non sia riconosciuta a livello internazionale, e quella per cui delle violazioni commesse dalle autorità di questa risponda la Turchia, non sono comunque ragioni sufficienti per escludere in radice la possibilità da parte dei ricorrenti di ottenere un'adeguata tutela attraverso i sistemi predisposti dalla TRNC.

Laddove un individuo abbia in concreto la possibilità di ottenere una tutela alternativa a quella che potrebbe essere apprestata in via sussidiaria dalla Corte, deve in via primaria esperire quei rimedi: sono le autorità territoriali quelle meglio predisposte a conoscere il reale contesto nel quale si è sviluppata la violazione del diritto, e quali sono le più opportune misure da apprestare al fine di porvi rimedio; valutazioni senz'altro non idonee ad essere considerate da una Corte internazionale quale è la Corte europea dei diritti dell'uomo.